



# Comune di Godega di Sant'Urbano

## PROVINCIA DI TREVISO

### INFORMATIVA IMU 2026

- Vista la Legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) che istituisce la NUOVA IMU disciplinata dall'art. 1 commi dal 739 al 783 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il regolamento comunale che disciplina la NUOVA IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 3 del 24/02/2022;
- Vista la delibera di C.C. n. 40 del 30/12/2025 che conferma per l'anno 2026 le aliquote e detrazioni relative all' IMU;

#### ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE L'ANNO 2026

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e pertinenze di cat. C2, C6 e C7 ART. 1, CO. 748 l. 160/2019	0,58% - con detrazione di € 200,00
Altri immobili di cat. A, C2, C6 e C7	0,99%
Fabbricati generici di cat. B, C3, C4 e C5	0,99%
Uffici e studi di cat. A10	0,99%
Immobili industriali e commerciali di cat. D (tranne D10)	0,99% di cui 0,76 allo Stato e 0,23 al Comune
Immobili di cat. C1 (negozi)	0,99%
Immobili di cat. D10 e altra categoria con annotazione di ruralità	0,10%
Terreni agricoli	0,76%
Aree Edificabili	0,76%

**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:** Il presupposto impositivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) è il possesso di immobili a titolo di proprietà piena o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono inclusi i terreni, le aree edificabili, i fabbricati.

#### **ESENZIONI:**

L'IMU non si applica: - all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

**ATTENZIONE** per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria. Es. due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l'altro si dovrà corrispondere l'IMU come "altri fabbricati".

- all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all'Ufficio Tributi);

- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

(IAP) iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 99/2004, **dai soci delle società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP e dai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (NOVITA' introdotta da art. 78-bis della legge di conversione del 13.10.2020 n. 126 del DL Agosto );**

#### **IMMOBILI IN COMODATO** (art. 1, c. 48-49 L. 178/2020)

E' confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13 comma 3 lettera a) del DL n. 201/06.12.2011). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**ATTENZIONE:** Si precisa che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Nel modello dichiarativo il contribuente deve indicare nel campo 11 il codice 3 e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni il riferimento normativo ed allegare il contratto di comodato registrato.

**BENI MERCE** (art. 1 comma 751 L. 160/2019 – Legge Bilancio 2020): A decorrere dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

**FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI** È confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo d'imposta durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini del riconoscimento della riduzione si rinvia a quanto previsto dalla normativa art. 1 comma 747 L.160/2019 e dal regolamento comunale art. 5 delibera di C.C. n. 31 del 29/09/20.

**IMMOBILI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO** È confermata la riduzione delle imposte IMU del 25% (la base imponibile è ridotta al 75%) per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato purché il contratto sia stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 (per tanto sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla medesima legge). Il contratto, completo di dati catastali dell'immobile, insieme all'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore, ecc).

**AGEVOLAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO** (art. 1 comma 743 L. 234/30.12.2021), per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato **che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 50,00%. Si precisa che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro 30/06/2027.

**ESENZIONE IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE** (art. 1 c. 81 L. 197/29.12.2022 – Legge Bilancio 2023): A decorrere dal 01.01.2023 sono esenti dall'IMU i fabbricati non utilizzati né disponibili per i

quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui art. 614 c.2 c.p. (violazione di domicilio) o 633 c.p. (invasione di fabbricati o terreni). Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione

**DICHIARAZIONE IMU:** La dichiarazione per l'anno fiscale 2026 dovrà essere presentata entro il 30/06/2027. Il modello dichiarativo da utilizzare è quello previsto dall'art. 1 comma 769 L. 160/2019 approvato con DM 29.07.2022.

**SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA:**

16 giugno 2026 acconto o pagamento in unica soluzione  
16 dicembre 2026 saldo  
16 giugno 2026 per pagamento in un'unica soluzione

**VERSAMENTO IMPORTO MINIMO:** Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2026 è inferiore a € 6,00. (uguale o superiore a € 6,00 va versato).

**MODALITA' DI PAGAMENTO** Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale, uno sportello bancario oppure on line. Il codice del Comune di Godega di Sant'Urbano è E071.

I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze solo di lusso A1-A8-A9

3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

3914 – IMU – terreni

3916 – IMU – aree fabbricabili

3918 – IMU – altri fabbricati

3939 – IMU – beni merce ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

3925 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO

3930 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota COMUNE

Si ricorda che le aliquote 2026 sono invariate rispetto all'anno 2025 per cui se non ci sono variazioni rilevanti nella determinazione dell'imposta (es. compravendite, cancellazioni usufrutto, accatastamenti docfa, attribuzione rendite catastali definitive ecc), il contribuente deve versare lo stesso importo dell'anno scorso cambiando l'annualità di riferimento. L'informativa non è da ritenersi esaudiva in quanto sono stati riportati i riferimenti generali dell'imposta. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'ufficio tributi 0438/433009. Le eventuali future modifiche delle presenti informazioni, saranno disponibili sul sito internet comunale [www.comunegodega.tv.it](http://www.comunegodega.tv.it)

Il conteggio può essere calcolato collegandosi al seguente link:

<https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=E071>

e/o richiesto all'Ufficio Tributi del Comune tel. 0438433009 - mail:

[tributi@comunegodega.tv.it](mailto:tributi@comunegodega.tv.it)

Godega di Sant'Urbano, 8/04/2026

IL SINDACO  
F.to dott.ssa Paola Guzzo